

AS2100 - PROVINCIA DI VERONA - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Roma, 24 luglio 2025

Provincia di Verona

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dalla Provincia di Verona, avente ad oggetto la "procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale veronese (TPL)" e i possibili problemi concorrenziali derivanti da eventuali e ulteriori proroghe dei vigenti contratti di servizio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 22 luglio 2025, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990.

Premesso che è prerogativa della Provincia di Verona, Ente di Governo del bacino veronese, l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, l'Autorità torna a ribadire a codesto Ente¹ l'urgenza e la necessità di procedere senza ulteriori indugi all'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi in esame, secondo il cronoprogramma già trasmesso a questa Autorità, che prevedeva l'avvio della procedura nel mese di settembre 2025 e l'inizio del nuovo affidamento a gennaio 2027².

L'Amministrazione provinciale ha infatti disposto di tutto il tempo necessario a svolgere le attività di competenza essenziali a consentire un affidamento del servizio tramite una modalità conforme alla normativa vigente e idonea a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività.

Un'eventuale e ulteriore proroga dei vigenti contratti di servizio – come paventata dalla Provincia di Verona – sarebbe infatti illegittima e anticoncorrenziale, tanto più considerando il sistema cristallizzato di proroghe che già caratterizza il TPL veronese, dove gli originari contratti di servizio, sottoscritti con la società ATV S.p.A. nei primi anni del Duemila, sono stati ripetutamente prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2026. In tal modo, non solo è stato del tutto snaturato lo strumento della proroga, che, dettando vincoli all'entrata, andrebbe invece confinato a situazioni eccezionali non altrimenti gestibili, in un'ottica di necessità e proporzionalità, ma sono state altresì irrimediabilmente negate in radice quelle condizioni di concorrenza volte a garantire sia l'apertura del mercato del TPL alla più ampia partecipazione degli operatori potenzialmente interessati sia l'acquisizione di servizi maggiormente idonei a soddisfare l'interesse pubblico³.

Le ripetute proroghe configurano inoltre una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Verona tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, determinando una potenziale disparità di trattamento tra operatori economici.

Con specifico riferimento alla futura gara, l'Autorità ritiene che la suddivisione in due lotti, già suggerita dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con il parere n. 6/2025, appaia la soluzione preferibile sotto entrambi i profili sopra richiamati (i.e. tutela della concorrenza e perseguimento dell'interesse pubblico), atteso che garantisce sia una più ampia partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati sia un risparmio di costi pari a circa 4 milioni di euro rispetto al lotto unico, come si evince dalla "Relazione sui costi standard del TPL", citata anche dal Comune di Verona nella deliberazione consiliare n. 28/2025.

In conclusione, l'Autorità auspica che codesto Ente di Governo si adoperi tempestivamente per concludere quanto prima la gara in esame, al fine di aprire il mercato alla concorrenza dopo oltre un ventennio di gestione da parte dell'incumbent ATV S.p.A. e un precedente tentativo di gara già andato fallito.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

¹ [Cfr. AS1948 Provincia di Verona – Ricognizione SPL 2023, in Bollettino n. 10/2024.]

² [Cfr. l'Avviso di pre-informazione, ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, pubblicato sulla GUUE il 6 dicembre 2023, nonché le ricognizioni ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, pubblicate dalla Provincia di Verona sulla piattaforma ANAC nel 2024 e nel 2025.]

³ [Cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 16/2021; Consiglio di Stato, sentenze nn. 8896/2023, 441/2023, 7784/2022 e 1076/2020; Corte di Giustizia UE, 17 settembre 2002, in causa C-513/99.]

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli